

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali indicizzati a scadenza e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito CDP S.p.A.). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: AA-/AA2/AA (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore in esclusiva: Poste Italiane, Società per Azioni (di seguito Poste Italiane S.p.A.). Codice ABI: 07601. Sede legale: Viale Europa, 190 - 00144 Roma. Codice fiscale: 97103880585. Partita IVA: 01114601006. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: n. 97103880585/1996. Capitale sociale al 31.12.2003: euro 1.306.110.000,00. Riserve: euro 26.940.380,00 a seguito della delibera assembleare dell'11.06.2004. Sito Internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza (di seguito buoni) sono prodotti finanziari nominativi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (di seguito buoni "dematerializzati"), emessi dalla CDP S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito, 4, collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I buoni hanno una durata massima di sette anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del settimo anno.

Articolo 4 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

I tassi d'interesse fissi nominali annui lordi praticati sui buoni sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono. Non sono corrisposti interessi fissi per i buoni rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione (tabella B allegata).

Esclusivamente alla scadenza dei sette anni, viene riconosciuto un premio rapportato alla variazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 (di seguito Indice), espressione dell'andamento dei 50 titoli a maggiore capitalizzazione scambiati nei mercati azionari dell'area Euro, rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice STOXX50E. Tale premio è determinato secondo i termini e le modalità indicati nei "Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza" riportati dopo la Parte III ed ulteriormente esemplificati nella tabella C allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Articolo 5 - Intestazione

I buoni possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250,00 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale, aventi la medesima intestazione dei buoni. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del sottoscrittore. La conferma del rimborso richiesto in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del richiedente.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000,00 di euro.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare i buoni possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250,00 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione dei soli interessi fissi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento del prestito. In caso di rimborso anticipato non è corrisposto il premio previsto alla scadenza.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Regime fiscale

Gli interessi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

Articolo 10 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.

Articolo 11 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 12 - Norma finale

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi fissi per i buoni rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione.

Il premio previsto alla scadenza non viene corrisposto in caso di rimborso anticipato o in caso di deprezzamento o invarianza della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dell'Indice stesso (I_i), così come descritto in "Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza" di seguito riportati.

I buoni non possono essere dati in pegno.

Termini e modalità per la determinazione del premio a scadenza

Calcolo del premio: il premio, variabile nella misura compresa tra 0 (zero) ed il 18% del valore nominale del buono sottoscritto, è determinato in base alla seguente formula:

$$P = \text{Max} \left[0, \text{Min} \left(18\%, \frac{I_f}{I_i} - 1 \right) \right] \times VB$$

dove:

P = premio a scadenza;

I_f = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente al mese di scadenza del buono fruttifero postale;

I_i = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del buono fruttifero postale;

VB = valore nominale del buono sottoscritto.

In altri termini il premio a scadenza è pari ad una percentuale del valore nominale del buono sottoscritto, pari alla variazione percentuale positiva della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dell'Indice stesso (I_i). In ogni caso, tale percentuale non può essere superiore al 18%.

Le medie aritmetiche dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice, calcolate ai fini della determinazione del premio a scadenza, sono pubblicate sul sito Internet www.cassaddpp.it.

Esemplificazioni: nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_i), sia uguale o superiore al 18%, il premio a scadenza viene riconosciuto nella misura massima del 18% del valore nominale del buono sottoscritto. Nel caso in cui l'apprezzamento della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_i), sia uguale al 10%, il premio a scadenza viene riconosciuto nella misura del 10% del valore nominale del buono sottoscritto. In caso di invarianza o deprezzamento della media finale dell'Indice (I_f) rispetto alla media iniziale dello stesso (I_i), il premio a scadenza non viene riconosciuto.

Agente per il calcolo: la CDP S.p.A. è l'Agente per il calcolo della media dei valori dell'Indice e delle altre relative operazioni indicate nel presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Casi particolari: qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'Indice coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'Indice, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione della media iniziale e della media finale dell'Indice. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'Agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'Indice per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'Indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

Qualora il giorno in cui deve essere effettuata una rilevazione dell'Indice coincida con un giorno in cui:

a) l'Indice non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'Agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'Indice siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'Agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'Indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'Indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo sponsor, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'Indice, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il valore dell'Indice sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'Indice determinato dall'Agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'Indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'Indice utilizzato dall'Agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'Indice.

Definizioni:

- per sponsor si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

- per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'Indice;

- per evento inerente le borse di riferimento si intende il verificarsi, per qualsiasi motivo, di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabili dall'Agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'Indice, sia di contratti "futures" o di opzione legati all'Indice.

Emissione maggio 2005 – Serie BC1

Tabella A

Anni	Tasso nominale annuo lordo	Tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso (1)	
		Lordo	Netto
1	1,00%	0,00%	0,00%
2	1,25%	1,12%	0,98%
3	1,50%	1,25%	1,10%
4	1,75%	1,37%	1,21%
5	2,00%	1,50%	1,32%
6	2,25%	1,62%	1,43%
7	2,50%	1,75%	1,54%

(1) il tasso effettivo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B

Coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione

(l'importo dovuto è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)

Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000	3	6	1,04704656	1,04116574
0	2	1,00000000	1,00000000	3	8	1,05007396	1,04381471
0	4	1,00000000	1,00000000	3	10	1,05310136	1,04646369
0	6	1,00000000	1,00000000	4	0	1,05612875	1,04911266
0	8	1,00000000	1,00000000	4	2	1,05964918	1,05219303
0	10	1,00000000	1,00000000	4	4	1,06316961	1,05527341
1	0	1,00000000	1,00000000	4	6	1,06669004	1,05835378
1	2	1,00000000	1,00000000	4	8	1,07021047	1,06143416
1	4	1,00000000	1,00000000	4	10	1,07373090	1,06451454
1	6	1,01631250	1,01427344	5	0	1,07725133	1,06759491
1	8	1,01841667	1,01611458	5	2	1,08129102	1,07112964
1	10	1,02052083	1,01795573	5	4	1,08533071	1,07466437
2	0	1,02262500	1,01979688	5	6	1,08937040	1,07819910
2	2	1,02518156	1,02203387	5	8	1,09341010	1,08173383
2	4	1,02773813	1,02427086	5	10	1,09744979	1,08526857
2	6	1,03029469	1,02650785	6	0	1,10148948	1,08880330
2	8	1,03285125	1,02874484	6	2	1,10607902	1,09281914
2	10	1,03540781	1,03098184	6	4	1,11066856	1,09683499
3	0	1,03796438	1,03321883	6	6	1,11525810	1,10085084
3	2	1,04099177	1,03586780	6	8	1,11984764	1,10486668
3	4	1,04401917	1,03851677	6	10	1,12443718	1,10888253

Nota: i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale

Tabella C

COEFFICIENTI UTILIZZABILI PER CALCOLARE L'IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO AL 7° ANNO NELLE IPOTESI INDICATE DI VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Variazione % dell'Indice di riferimento (1)	Premio a scadenza sul valore nominale del buono	Coeff. lordo	Coeff. netto
Minore o uguale a 0%	0%	1,12902672 (2)	1,11289838
2%	2%	1,14902672	1,13039838
4%	4%	1,16902672	1,14789838
6%	6%	1,18902672	1,16539838
8%	8%	1,20902672	1,18289838
10%	10%	1,22902672	1,20039838
12%	12%	1,24902672	1,21789838
14%	14%	1,26902672	1,23539838
16%	16%	1,28902672	1,25289838
Maggiore o uguale a 18%	18%	1,30902672	1,27039838

(1) le percentuali di variazione indicate sono puramente esemplificative. La percentuale effettiva di variazione è calcolabile esclusivamente dopo la determinazione della media finale dell'Indice (I_f).

(2) coefficienti per il calcolo dell'importo minimo garantito al compimento del 7° anno di anzianità.

Nota: i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale